



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2014
(OR. en)**

11190/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0188 (NLE)**

**AVIATION 137
ISR 2**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 giugno 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 370 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 370 final.

All.: COM(2014) 370 final



Bruxelles, 19.6.2014
COM(2014) 370 final

2014/0188 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale**

L'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio, adottata nell'aprile 2008, che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato il 10 giugno 2013.

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

Ai fini dell'adesione al summenzionato accordo con Israele si applica la procedura semplificata. È pertanto necessario firmare un protocollo in conformità a tale procedura e all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il protocollo prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo con Israele, un importante partner nel settore del trasporto aereo nella regione del Mediterraneo, costituisce un importante traguardo nel processo di creazione di uno Spazio aereo comune tra l'UE e i suoi vicini meridionali e orientali. Esso rientra nel quadro di politica estera dell'Unione in materia di trasporto aereo istituito dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012) 556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Non applicabile

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non applicabile

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

Viene chiesto al Consiglio di approvare la firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e lo Stato di Israele.

Il presente Protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").
- (2) Il 12 dicembre 2013 i negoziati si sono conclusi positivamente.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) In conformità al suo articolo 3, paragrafo 2, il protocollo deve essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del suddetto protocollo.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, in conformità al suo articolo 3, paragrafo 2, a partire dalla sua firma da entrambe le parti, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*